

Piemonte

L.R. 15-4-1985 n. 31
Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 1985, n. 17.

Art. 18-bis *Alloggi vacanze* ⁽³⁸⁾.

1. Sono alloggi vacanze le unità abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o più locali con superficie calpestabile minima di trenta metri quadrati, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti ⁽³⁹⁾.

2. Gli alloggi vacanze sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificato ed integrato dalla *legge regionale 14 luglio 1988, n. 34*.

3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare:

a) la pulizia quotidiana delle unità abitative;

b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) il recapito e il ricevimento degli ospiti.

4. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio - televisione .

(38) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 30 settembre 2002, n. 22*, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(39) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 2, L.R. 4 maggio 2012, n. 5*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge).